



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE PER LA DIDATTICA
U.O. CONVENZIONI PER LA DIDATTICA

Spett.le TIM S.p.A.
nella persona della dott.ssa Ida Sirolli
Responsabile di Learning & Development in ambito Human
Resources, Organization & Real Estate
PEC telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Oggetto: Accordo di collaborazione di durata triennale per la realizzazione del c.d. “Percorso di Eccellenza” rivolto agli studenti del II anno del corso di “Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica”, a partire dall’a.a. 2019/20, organizzato dall’Università degli Studi di Palermo e da TIM S.p.A.

Si trasmette l’accordo di collaborazione di cui all’oggetto firmato digitalmente dal Magnifico Rettore.

Si prega di restituire l’accordo controfirmato digitalmente all’indirizzo di PEC pec@cert.unipa.it.

La responsabile dell’U.O.
(Dott.ssa Sonia Gargano)
F.to Sonia Gargano

Accordo di collaborazione di durata triennale per la realizzazione del c.d. "Percorso di Eccellenza" rivolto agli studenti del II anno del corso di "Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica", a partire dall'a.a. 2019/20, organizzato dall'Università degli Studi di Palermo e da TIM S.p.A.

TRA

L'Università degli Studi di Palermo (nel seguito "l'Università" e/o "l'Ateneo" e/o "Unipa"), con sede legale in Piazza Marina, 61, Palermo, Partita IVA: **00605880822** Codice Fiscale **80023730825**, Casella PEC: **pec@cert.unipa.it**, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, in qualità di Rappresentante Legale,

E

TIM S.p.A. (nel seguito, "TIM"), con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1, 20123 Milano, codice fiscale e partita IVA n. 00488410010, Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799, Casella PEC: **telecomitalia@pec.telecomitalia.it**, nella persona di Ida Sirolli in qualità di responsabile di Learning & Development in ambito Human Resources, Organization & Real Estate,

di seguito, congiuntamente, per brevità, "Parti" e singolarmente anche "Parte"

Premesso che

- l'Università è promotrice ed organizzatrice del c.d. "Percorso di Eccellenza" (nel seguito il "Percorso"), rivolto agli studenti, selezionati di intesa tra TIM e l'Università (nel seguito gli "Studenti"), del II anno del corso di "Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica" (nel seguito "Corso di Laurea"), a partire dall'a.a. 2019/20;
- con il suddetto Percorso, è intenzione dell'Università valorizzare gli allievi che abbiano superato, al primo anno del Corso di Laurea, un numero di esami corrispondente ad almeno 45 crediti formativi universitari, definiti secondo il Regolamento Didattico di Ateneo vigente (D. R. n. 341/2019) pubblicato sul https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/prevenzionedellacorrruzione/u.o.normativaeregolamentidiateneoepivacy/.content/documenti/regolamenti_per_aree_tematiche_di_interesse/regolamenti_attivita_didattiche_e_studenti/DR-341_2019_Regolamento-Didattico-di-Ateneo.pdf (nel seguito "CFU"), attraverso la partecipazione al suddetto Percorso, arricchendo in tal modo i loro curricula e favorendone l'inserimento in tempi brevi nel mondo del lavoro;
- è interesse di TIM partecipare alla realizzazione del Percorso, anche tramite docenze, al fine di trovare un bacino di candidati utile alle proprie esigenze di recruiting e dar vita ad un modello di collaborazione che potrebbe essere replicato anche con altri "Atenei";
- il Percorso tratterà, tra gli altri, gli aspetti relativi alle seguenti tematiche (nel seguito "Temi") di interesse di TIM:
 - o MACHINE LEARNING per 6 CFU
 - o TECNOLOGIE PER IL CLOUD per 6 CFU
 - o BASI DI DATI per 6 CFU
 - o TECNOLOGIE OSS (Operation and Support Systems) per 7 CFU
 - o PROGRAMMAZIONE WEB E MOBILE per 8 CFU
 - o PIATTAFORME DI ORCHESTRAZIONE per 7 CFU;

Il Percorso consentirà, quindi, agli studenti partecipanti l'acquisizione di complessivi ulteriori 40 CFU. La copertura dei corrispondenti corsi di insegnamento sarà assicurata dai docenti dell'Università e da qualificato personale aziendale;

- nell'ambito del Percorso, è prevista inoltre, per gli Studenti, la possibilità di effettuare dei tirocini curriculari e di preparare la tesi di laurea magistrale direttamente presso TIM;
- TIM collabora già con l'Università nell'ambito della convenzione per l'attivazione di tirocini curriculari firmata tra le Parti in data 6 dicembre 2018 (nel seguito la "Convenzione").

Tutto ciò premesso, le Parti dichiarano e stabiliscono quanto segue:

Art. 1

Premesse ed Allegati

Le premesse e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione (di seguito "Accordo").

Allegato 1: "Marchio TIM";

Allegato 2: "Marchio UNIPA";

Art. 2

Oggetto

Con il presente Accordo, le Parti convengono di stabilire un rapporto di collaborazione che, attraverso il coinvolgimento sui singoli Temi, possa permettere a TIM di entrare in contatto con potenziali candidati e diffondere le opportunità presenti in azienda attraverso azioni comunicative e contatto diretto con gli Studenti.

Art. 3

Attività delle Parti

Le Parti convengono di collaborare alla realizzazione del Percorso secondo le modalità di seguito indicate.

- a) TIM, per la realizzazione del Percorso, dovrà:
- selezionare gli studenti che parteciperanno al medesimo Percorso di intesa con l'Università;
 - fornire, tramite personale da lei opportunamente e discrezionalmente selezionato, attività di docenza, riferita ai Temi di cui sopra, presso l'Ateneo o, occasionalmente, presso alcune sedi e selezionate da TIM stessa;
 - permettere agli Studenti la possibilità di svolgere, presso alcune sedi da lei discrezionalmente selezionate, sia il tirocinio curriculare che la tesi di laurea magistrale. Tale attività sarà regolata ai sensi della Convenzione di cui alle premesse;
 - partecipare al "Comitato", istituito dall'Università per monitorare l'andamento del Percorso, che dovrà verificare per ogni Studente il corretto svolgimento dello stesso.
- b) L'Università, per la realizzazione del Percorso, dovrà:
- selezionare gli studenti che parteciperanno allo stesso di intesa con TIM tra coloro che hanno superato al primo anno un numero di esami corrispondenti ad almeno 45 CFU secondo criteri che saranno stabiliti dal Corso di studi;
 - erogare le attività di docenza riferita ai Temi presso l'Ateneo e concordare con TIM le attività di docenza erogate da TIM per un totale di 40 CFU, secondo quanto previsto dal vigente *Regolamento per il conferimento di insegnamenti nei Corsi di studio dell'offerta formativa* dell'Università degli Studi di Palermo reperibile al seguente indirizzo : http://www.unipa.it/amministrazione/direzione generale/prevenzionedellacorrruzione/u.o.normativaeregolamentidiateneoepivacy/.content/documenti/regolamenti_per_ree_tematiche_di_interesse/regolamenti_personale_docente_e_ricercatore/dr3158_2018_regolamento_incarichi-1.pdf;
 - istituire il Comitato di cui sopra.

Art. 4

Referenti

Per la realizzazione del Progetto, l'Ateneo ha identificato come proprio referente il Prof. Alessandro Busacca, docente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, che dovrà interfacciarsi con il referente di TIM che verrà identificato da TIM per le specifiche iniziative di comune interesse e per la definizione delle condizioni e delle modalità di realizzazione del Percorso.

Art. 5

Costi

Ogni costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura connesso a ciascuna delle attività poste in essere nell'ambito e in esecuzione del presente Accordo rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto.

mantenimento in capo agli studenti di tutti i diritti connessi alla proprietà morale delle opere dagli stessi realizzate.

Art. 9

Uso dei marchi

9.1 I marchi, i nomi, i loghi, i segni distintivi e le denominazioni, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome e all'identità economica (collettivamente, "Marchi") di TIM e di UNIPA ed i relativi diritti di proprietà industriale, sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva delle Parti.

9.2 Le Parti si impegnano a non fare alcun uso dei propri Marchi, salvo in connessione con l'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo e solo nella misura espressamente concordata ed autorizzata anticipatamente per iscritto dalle stesse.

9.3 Qualsiasi materiale relativo alle attività oggetto del presente Accordo e facente uso dei Marchi dovrà essere conforme ai relativi modelli e/o specifiche forniti da TIM, come indicato in Allegato 1. Non è consentito di apportare alcuna modifica, aggiunta, soppressione o alterazione a qualsiasi materiale già autorizzato o fornito da TIM.

Qualsiasi materiale relativo alle attività oggetto del presente Accordo e facente uso dei Marchi dovrà essere conforme ai relativi modelli e/o specifiche forniti da UNIPA, come indicato in Allegato 2. Non è consentito di apportare alcuna modifica, aggiunta, soppressione o alterazione a qualsiasi materiale già autorizzato o fornito da UNIPA.

9.4 Ferma restando la generalità di quanto precede in ogni caso i Marchi dovranno essere usati in modo separato e distinto dai marchi dell'Università o da marchi di terzi, al fine di evitare che ciò possa ingenerare confusione o commistione di marchi e/o sottintendere collegamenti tra le Parti diversi da quelli posti in essere con la presente Accordo.

9.5 Con la cessazione del presente Accordo e dei diritti di utilizzo, comunque determinatasi, sarà fatto divieto alle Parti di qualsiasi utilizzo dei Marchi.

Le Parti dovranno distruggere o restituire qualsiasi materiale in proprio possesso o controllo contenente i Marchi di ciascuna di esse, cancellare da qualsiasi computer in proprio possesso o controllo qualsiasi rappresentazione in formato elettronico/leggibile da computer di detti Marchi ed astenersi da qualsiasi ulteriore uso degli stessi.

9.6 In caso di inadempimento e/o inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, le parti si riservano la facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Art.10

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

10.1 Le Parti, ognuna per quanto di competenza, effettueranno i trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo in qualità di autonomi Titolari nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti congiuntamente "normativa sul trattamento dei dati personali applicabile").

10.2 In particolare, TIM tratterà, in maniera autonoma ed indipendente i dati personali degli studenti dell'Università e/o di altro personale dell'Università stessa CHE I MEDESIMI SOGGETTI AVRANNO AUTONOMAMENTE E PERSONALMENTE FORNITO A TIM, in particolare i dati eventualmente richiesti e raccolti anche tramite modulistica, per selezionare gli studenti e per organizzare le attività secondo le modalità indicate nel precedente articolo 3 e, in generale, nel presente Accordo.

10.3 Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.

Art.6
Durata

Il presente Accordo ha durata di tre (3) anni e decorre dalla data di accettazione della presente proposta da parte dall'Università, salvo che le Parti comunichino disdetta dell'Accordo, a mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero tramite Posta Elettronica Certificata ("PEC"), da recapitarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Art.7
Obblighi di riservatezza

7.1 L'Università si impegna a mantenere riservate con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, ed a non comunicare o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, le informazioni riguardanti direttamente o indirettamente il lavoro svolto o da svolgere, i dati e le informazioni fornite da TIM, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture "Uso Interno", "Confidenziale", "Esclusivo" o altra dicitura simile (le "Informazioni Riservate").

7.2 L'Università limiterà la diffusione delle Informazioni Riservate ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate, soltanto dopo aver portato a conoscenza degli stessi l'esistenza degli obblighi di cui al presente articolo. L'Università inoltre metterà in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate.

7.3 I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni: (i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione all'Università, o (ii) che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte dell'Università alle disposizioni del presente articolo Accordo; (iii) che siano già lecitamente conosciute dall'Università, senza vincoli di riservatezza o limiti d'uso prima di riceverle da TIM; (iv) che l'Università riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d'uso di tali informazioni o (v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da TIM; (vi) la cui comunicazione sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell'Autorità a condizione che l'Università dia pronta comunicazione scritta a TIM di tale richiesta o provvedimento per consentire a TIM di intraprendere le opportune legittime azioni a tutela dei propri interessi.

7.4 E' esclusa comunque la duplicazione o riproduzione o asportazione di documentazione classificata con le diciture "Nome Società – Uso Interno", "Nome Società – Confidenziale", "Nome Società – Esclusivo" o altra dicitura simile, fatte salve le informazioni necessarie per l'esecuzione del presente Accordo.

7.5 Su richiesta di TIM ovvero alla conclusione o alla cessazione per qualsiasi motivo dell' Accordo, l'Università si obbliga a riconsegnare, entro quindici (15) giorni dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o cessazione dell' Accordo, a TIM, ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso dell'Università, che contengano o che si riferiscano alle "Informazioni Riservate", e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle "Informazioni Riservate" effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dall'Università.

7.6 Gli obblighi di riservatezza e non uso continueranno ad essere efficaci per un periodo di 2 (due) anni dopo la cessazione del presente Accordo.

7.7 In caso di inadempimento e/o inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, TIM si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 8
Proprietà intellettuale

Ai fini dello svolgimento del Percorso, TIM potrebbe fornire dati e informazioni di sua titolarità. Le Parti concordano che i risultati delle attività di sviluppo dei Temi durante il Percorso e tutti i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale siano di TIM che ne potrà pertanto fare uso nei modi che riterrà più opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, di proprietà industriale e privacy.

L'Università si impegna a far sottoscrivere agli studenti un impegno di riservatezza sui dati eventualmente forniti da TIM per la realizzazione del Percorso, nonché a portare a conoscenza e a far firmare ai medesimi studenti la riserva di diritti in capo a TIM di cui al presente articolo a titolo gratuito, fatto salvo il



Art.11
Clausola Fiscale

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che la richiede.

Art. 12
Codice Etico e anticorruzione

12.1 L'Università dichiara di aver preso visione, in sede di sottoscrizione del presente Accordo, della versione corrente del Codice Etico e di Condotta, dei Principi di Comportamento e della Policy Anticorruzione del Gruppo TIM, pubblicati sul sito aziendale <http://www.telecomitalia.com/tit/en/vendorshub/archivio-documenti.html>, e si impegna, nell'esecuzione del presente Accordo, a rispettare i principi etico-comportamentali ivi previsti, ove applicabili e nei limiti in cui non siano in contrasto con i principi etico-comportamentali contenuti nei documenti indicati al seguente punto 12.2.

12.2 TIM prende atto che l'Università ha adottato un proprio Codice Etico, pubblicato sul sito <https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/testo-in-consultazione---codice-unificato.pdf> e un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" pubblicato sul sito https://www.unipa.it/operazionetrasparenza/.content/documenti/PTPCT/ptpct_2019-2021.pdf e si impegna, nell'esecuzione del presente Accordo, a rispettare i principi etico-comportamentali ivi previsti, ove applicabili e nei limiti in cui non siano in contrasto con i principi etico-comportamentali contenuti nei documenti indicati al precedente 12.1.

12.3 Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamento in materia di anti-corruzione applicabili in relazione all'esecuzione del presente Accordo. In particolare, ciascuna Parte dichiara e garantisce che la Parte medesima, i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o qualsiasi soggetto comunque coinvolto, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle attività afferenti il presente Accordo, non hanno compiuto e/o ommesso azioni né compiranno e/o ometteranno azioni che direttamente e/o indirettamente potrebbero costituire una violazione di una qualunque delle disposizioni di legge e/o regolamento in materia di anticorruzione applicabili.

12.4 L'osservanza delle leggi applicabili in materia di anti-corruzione e dei principi etico comportamentali contenuti nei documenti sopra indicati è da considerarsi parte integrante e sostanziale degli obblighi assunti dalle Parti con il presente Accordo. La violazione anche di uno soltanto degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento, che legittima la parte non inadempiente a risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, incluso il diritto al risarcimento del danno subito anche per azioni da parte di terzi.

Art. 13
Legge Applicabile / Foro Competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

Art. 14
Modifiche e Comunicazioni

14.1 Le Parti concordano che qualsiasi modifica, aggiunta o deroga al testo del presente Accordo e/o agli allegati in esso richiamati dovrà risultare da comunicazione scritta ed accettata dalla controparte. Eventuali modifiche dovute a tolleranza o cortesia non comportano deroga, neanche implicita, ai patti contenuti nel presente Accordo.

14.2 Salvo ove diversamente stabilito, qualsiasi comunicazione inerente l'esecuzione del presente Accordo sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione, ai seguenti indirizzi:

(A) in caso di comunicazione all'Università:
All'attenzione di: Prof. Alessandro Busacca
Viale delle Scienze, edificio 9, 90128 Palermo
Email: alessandro.busacca@unipa.it



(B) in caso di comunicazione a TIM:
All'attenzione di: Amelia Elena De Rosa
Corso d'Italia 41, 00198 Roma
Email: ameliaelena.derosa@telecomitalia.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra con le modalità sopra indicate.

Art.15 Clausole Finali

15.1 Ogni disposizione del presente Accordo è stata integralmente negoziata e condivisa dalle Parti.

15.2 Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Accordo siano in qualsiasi misura invalide, tale invalidità non si estende alle altre disposizioni. Le Parti rinegozieranno in buona fede una clausola sostitutiva di quella invalida, rispettando la loro attuale intenzione.

15.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Accordo non si intende dar vita ad un'organizzazione comune, società, associazione, anche in partecipazione, joint-venture od altro.

15.4 Il presente Accordo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti fra le Parti e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa scritta o verbale.

Data e Luogo:
Per l'Università degli Studi di Palermo
Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari

Data e Luogo:
Per TIM SpA
Responsabile Learning & Development
in ambito HR, Organization & RE
Dott.ssa Ida Sirolli

Firmato digitalmente da: Fabrizio Micari
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unità: RETTORE
Data: 27/06/2019 09:34:21

